

che a questa proposta si poteva muovere venisse spuntata.

Qui la provincia non si assume soltanto l'onere di sussidi, ma è chiamata anche, per mezzo della rappresentanza provinciale, a fissare le norme per assegnarli, a fissare se dovranno essere dati a fanciulle od a giovani dei più poveri comuni: potrà creare una utile concorrenza nelle scuole del Governo, determinando che questi sussidi si assegnino piuttosto ad una che ad un'altra scuola.

Mi pare adunque che l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 7 risponda, almeno per quelli che non sono radicalmente contrari al sistema di fare pesare sulle provincie una parte della spesa, alle apprensioni di coloro che non vogliono caricare le provincie od i comuni senza che d'altra parte vengano loro date relative facoltà.

L'onorevole Valperga di Masino proponeva che i sussidi proposti dalla Commissione e dal Ministero non si tenessero nei limiti di 300 lire, e, se male non mi appongo, vorrebbe che si sostituisse una somma minore o indeterminata.

Io farò osservare all'onorevole Valperga di Masino in primo luogo che la somma di 300 lire sarebbe determinata dal fatto che appunto a 300 lire corrisponde la retta che pagano le alunne e gli alunni che vanno nei convitti.

Gli farò d'altra parte osservare che la sua proposta scemerebbe l'entità dell'aiuto che si vuole prestare alla istruzione normale, la scemerebbe difalcando dalla somma già lieve una parte abbastanza cospicua.

Io lo prego di osservare, ed è forse inutile che a lui mi rivolga perchè so quanto caldo amico egli sia dell'istruzione popolare; riflettiamo tutti insieme quanto sarebbe necessario accrescere anzichè diminuire questo aiuto che prestiamo alla preparazione di nuovi maestri. Noi abbiamo cercato colla nostra proposta, distinguendo le scuole normali governative in urbane e rurali, concedendo anche delle scorciole più adatte ad agevolare l'accesso degli aspiranti maestri al tirocinio per le scuole rurali, abbiamo cercato con tutti i mezzi che ci erano consentiti, di provvedere appunto al bisogno grandissimo e specialissimo che vi è di estendere l'istruzione nelle campagne. Ora parmi che una delle considerazioni che l'onorevole Di Masino rivolgeva contro queste proposte non sia perfettamente esatta; questi sussidi non sono solo destinati in aiuto delle scuole normali urbane, essi potranno essere destinati specialmente dalle provincie che più ne sentono il bisogno, anche in tutto per le scuole normali rurali.

È inutile che c'illudiamo, o signori; finchè noi

non avremo agevolato il reclutamento dei maestri e delle maestre per le scuole rurali, col sistema odierno noi non riusciremo mai allo scopo.

Fu osservato molto saviamente che le scuole normali urbane non bastano a dare quei modesti, tranquilli e laboriosi operai dell'insegnamento che portino semplicità di costumi, e poche esigenze fra le popolazioni agricole.

Noi dobbiamo crearli ancora, ed uno dei mezzi per crearli, nella modesta sfera delle nostre possibilità, sembra appunto alla Commissione che sia quello che vi si propone.

MANFRIN. Noi siamo alla discussione dell'articolo 7; ma siccome vi è una perfetta analogia circa agli oneri che si vogliono imporre agli enti provinciali cogli articoli 7 ed 8, chiedo il permesso di parlare di ambedue.

Ricordo alla Camera aver essa approvato un ordine del giorno, col quale veniva detto che nessun carico verrà dato alle provincie senza concedere loro il modo di sopperirvi. Quest'ordine del giorno non fu finora trasgredito che dalla legge sull'ordinamento giudiziario che dà ai comuni il carico dell'alloggio per i pretori, e fu approvata trattandosi di poca cosa, e da una proposta presentata l'anno scorso dall'onorevole ministro della pubblica istruzione riguardante gli ispettori scolastici. Rispetto a questa seconda, lo stesso ministro, dopo la discussione di un giorno, la ritirò in ossequio all'ordine del giorno votato dalla Camera, e da me ricordato.

Se l'articolo 7 della presente reca un vantaggio all'istruzione, se crea cioè, come dicono l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, si crea un maggiore concorso per l'incremento dell'istruzione, ugualmente di certo non si può dire circa l'articolo 8. Infatti all'articolo 8 si sopprime una disposizione di una vecchia legge che fu sempre rispettata, e si caricano le provincie di una spesa per esonerarne lo Stato.

Io domando: quale è il vantaggio che con ciò si dà all'istruzione? In qual modo le provincie potranno sopperire a questo nuovo onere? Quale è il vantaggio che ne viene all'istruzione?

Più volte si è osservato come sia pessimo sistema di dare dei carichi a comuni e provincie con svariate leggi le quali non hanno nulla a che vedere con leggi finanziarie, e quindi rendono necessaria la concorrenza di una congerie di disposizioni per procedere nell'amministrazione locale, e non è mai possibile di conoscere quali e quanti sieno propriamente i carichi dei comuni e provincie, essendovene altrettanti e più fuori della legge comunale e provinciale.